

TITOLO III – Petizione popolare – Abolizione delle rivalutazioni ISTAT assegni di mantenimento.
Riferimento penultimo comma Art 337-ter del Codice Civile

Attualmente l'inflazione sui prezzi dei generi vari come evidenziato dal sito istituzionale ISTAT sta raggiungendo livelli molto elevati, addirittura al 11,9% (ottobre 2022).

Quindi le persone che sono tenute a corrispondere un assegno di mantenimento a seguito di separazione o divorzio, sono caricate di una cifra sproporzionata di aumento rispetto al proprio reddito.

Infatti come da esempio allegati, per un assegno mensile di 700 euro si deve incrementare di un importo di 60,20 euro al mese e corrispondere euro 760,20 per 12 mensilità, poi ci sarà un nuovo aumento e così via per ogni anno.

Per un assegno mensile di 900 euro si deve incrementare di un importo di 77,40 euro e corrispondere un assegno di 977,40 euro al mese.

Questi aumenti sono assolutamente insostenibili per persone che già hanno spesso tante spese dovute ad un nuovo affitto al pagamento di un mutuo e delle spese straordinarie.

Quindi è necessario porre rimedio a questa norma vessatoria, considerando che gli stipendi sono praticamente invariabili da moltissimi anni, considerando che tali rivalutazioni previste dalla cosiddetta "scala mobile" sono state abolite già negli anni 90.

Si sta generando così un grave danno a queste persone che si vedono incrementare ogni anno l'assegno di mantenimento, ma non hanno un incremento stipendiale e quindi gli viene ridotto ogni anno il loro potere di acquisto.

Quindi propongo di adottare questo provvedimento di modifica dell'articolo 337-ter del Codice Civile.

TITOLO III – Petizione popolare – Abolizione delle rivalutazioni ISTAT assegni di mantenimento.
Riferimento penultimo comma Art 337-ter del Codice Civile

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 337-ter del codice civile è modificato come segue:

ART. 2.

1. Il penultimo comma dell'articolo 337-ter del codice civile, viene eliminato quindi le parole: «L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice,» sono eliminate e dopo l'ultimo comma dell'art. 337-ter del Codice Civile sono inserite le seguenti parole: <<E' vietata ogni rivalutazione dell'assegno di mantenimento stabilito in sentenza, oppure nella quota vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.>>

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche a tutte le sentenze già passate in giudicato ed ai procedimenti di separazione e divorzio ancora da concludere. Il Giudice deve inserire nel suo provvedimento, oppure nell'omologa dell'accordo le seguenti parole: << E' proibita ogni forma di rivalutazione dell'assegno di mantenimento>>.

TITOLO III – Petizione popolare – Abolizione delle rivalutazioni ISTAT assegni di mantenimento.
Riferimento penultimo comma Art 337-ter del Codice Civile

COGNOME E NOME (stampatello)	Data Nascita	Firma (leggibile)